



Regione Autonoma Valle d'Aosta
Comunità Montana Evançon

REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI SINDACI
N. 1 DEL 14.01.2008

INDICE

TITOLO I: FINALITA' E CONTENUTO

- Art. 1 Oggetto del regolamento.
- Art. 2 Funzioni e servizi svolti da terzi.
- Art. 3 Competenze dei responsabili.
- Art. 4 Servizio finanziario.
- Art. 5 Servizio di economato.

TITOLO II: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

- Art. 6 Esercizio provvisorio.
- Art. 7 Ripartizione dei titoli.
- Art. 8 Relazione previsionale e programmatica.
- Art. 9 Piano esecutivo di gestione.
- Art. 10 Fondo di riserva.
- Art. 11 Servizi per conto di terzi.
- Art. 12 Allegati al bilancio.
- Art. 13 Predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione.
- Art. 14 Variazioni di bilancio.
- Art. 15 Accertamento delle entrate.
- Art. 16 Riscossione delle entrate.
- Art. 17 Versamento delle entrate.
- Art. 18 Impegno delle spese.
- Art. 19 Liquidazione delle spese.
- Art. 20 Ordinazione delle spese.
- Art. 21 Pagamento delle spese.
- Art. 22 Scritture finanziarie.
- Art. 23 Sistema di contabilità analitica.
- Art. 24 Rapporti tra contabilità analitica e contabilità finanziaria.
- Art. 25 Scritture patrimoniali.
- Art. 26 Scritture complementari – contabilità fiscale.
- Art. 27 Sistema informatico.

TITOLO IV: GLI INVESTIMENTI

- Art. 28 Fonti di finanziamento.
- Art. 29 Programmazione e valutazione economico-finanziaria degli investimenti.
- Art. 30 Fideiussione.

TITOLO V: LA RENDICONTAZIONE

- Art. 31 Verbale di chiusura.
- Art. 32 Ripiano del disavanzo di amministrazione da verbale di chiusura.
- Art. 33 Rendiconto.
- Art. 34 Eliminazione dei residui attivi.
- Art. 35 Conto degli agenti contabili.

TITOLO VI: LA REVISIONE

- Art. 36 Composizione dell'organo di revisione economico-finanziaria.
- Art. 37 Funzionamento dell'organo di revisione.
- Art. 38 Funzioni.
- Art. 39 Termini per l'espressione dei pareri.

TITOLO VII: IL SERVIZIO DI TESORERIA

- Art. 40 Affidamento del servizio di tesoreria.
- Art. 41 Operazioni di riscossione
- Art. 42 Disciplina delle attività connesse al pagamento delle spese.
- Art. 43 Gestione titoli e valori.
- Art. 44 Adempimenti a carico del tesoriere.
- Art. 45 Disciplina delle anticipazioni di tesoreria.

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 46 Pubblicità del bilancio e del rendiconto.
- Art. 47 Controllo di gestione – rinvio.
- Art. 48 Applicazione del regolamento.

TITOLO I FINALITA' E CONTENUTO

Art. 1

Oggetto del regolamento

art. 2, comma 1, r.r. 1/1999:

1. Ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dalla l.r. 40/1997 attraverso il proprio regolamento di contabilità, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni previste dal presente regolamento al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema finanziario e contabile degli enti locali della Regione.

1. Con il presente regolamento la Comunità Montana Evançon disciplina il proprio ordinamento finanziario e contabile ai sensi di quanto disposto dal regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1.

Art. 2

Funzioni e servizi svolti da terzi

art. 2, comma 2, r.r. 1/1999:

2. Il regolamento di contabilità assicura la conoscenza consolidata delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e di servizi.

1. Gli enti ed organismi per l'esercizio di funzioni o servizi sono obbligati a comunicare, con cadenza annuale, ogni elemento utile per la valutazione dei risultati conseguiti.
2. Nei bilanci e nella relazione previsionale e programmatica saranno evidenziati gli elementi di cui al precedente comma 1.

Art. 3

Competenze dei responsabili

art. 2, comma 3, r.r. 1/1999:

2. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti all'adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni dell'ordinamento delle autonomie locali e del presente regolamento.

art. 46, commi 3 e 5, l.r. 54/1998:

3. Spettano ai segretari comunali e agli altri dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto comunale o i regolamenti espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente, nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli art. 4 e 5 della l.r. 45/1995. In particolare, spettano, nei settori di propria competenza, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente.
5. La Giunta comunale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, procede all'assegnazione di specifiche quote di bilancio a ciascun soggetto responsabile di uffici e servizi, salvo quanto riservato agli organi di governo dell'ente ai sensi del comma 3.

1. I soggetti dell'Amministrazione a cui è affidata l'attività gestionale di carattere finanziario e contabile sono individuati in conformità agli atti organizzativi interni e alle norme vigenti.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono affidate le seguenti responsabilità:

2.1 responsabilità di spesa: che consiste nella titolarità ad assumere

	provvedimenti che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno, attraverso la gestione delle quote di bilancio assegnate nei centri di responsabilità di spesa per l'acquisizione dei fattori produttivi.
2.2 responsabilità di entrata:	che consiste nella responsabilità dell'acquisizione delle entrate dell'Amministrazione.
2.3 responsabilità di risultato:	che consiste nella responsabilità di raggiungere gli obiettivi dell'Ente, definiti con gli atti di indirizzo dell'organo politico, costituiti principalmente dai programmi e dai progetti della Relazione Previsionale e Programmatica. Per il raggiungimento degli obiettivi il responsabile si avvale dei fattori produttivi acquisiti dal responsabile di spesa e delle risorse umane e strumentali dell'Amministrazione.

3. Le responsabilità di cui al comma due possono essere attribuite congiuntamente o disgiuntamente attraverso i provvedimenti di incarico o gli atti di assegnazione delle quote di bilancio e dei programmi.
4. Gli atti gestionali dei responsabili di cui al comma 2 sono denominati "determinazioni" e registrati cronologicamente in appositi registri tenuti dai responsabili di spesa.
5. Ai sensi della vigente normativa regionale di cui alla L.R. 16 giugno 2005, n. 13 recante : " Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi. Abrogazione dei regolamenti regionali 28 marzo 1994, n.2 e 5 dicembre 1995, n.8 ", articolo 4 in particolare, per l'acquisizione in pronta consegna di beni e servizi di ammontare non superiore ai 5.000,00 euro al netto degli oneri fiscali, l'ordinazione fatta a terzi è disposta tramite appositi buoni d'ordine emessi dai responsabili di spesa e registrati cronologicamente dai medesimi, con le modalità di legge .
6. Il Consiglio dei Sindaci assume gli impegni di spesa contestualmente alla deliberazione che autorizza la stessa, per tramite del segretario nelle unità economiche di bilancio di propria spettanza e responsabilità .

Art. 4 *Servizio finanziario*

art. 3 r.r. 1/1999:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Il <u>regolamento di contabilità</u> individua il servizio finanziario dell'ente locale e ne disciplina l'organizzazione secondo la dimensione demografica e l'importanza economico-finanziaria dell'ente. Al servizio finanziario sono affidati il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria. 2. Se necessario, l'ente locale attiva forme di gestione associata, anche attraverso la Comunità montana. 3. Il <u>regolamento di contabilità</u> disciplina le competenze del responsabile del servizio finanziario, con particolare riferimento: <ol style="list-style-type: none"> a) al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; b) alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da iscriversi nel bilancio pluriennale; c) alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.
art. 62, comma 2, r.r. 1/1999:
<ol style="list-style-type: none"> 2. L'attestazione di regolarità contabile espressa sulla proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto attiene anche alla sussistenza delle ragioni del mantenimento dei residui.
art. 59 l.r. 45/95:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gli atti amministrativi e di diritto privato adottati dai dirigenti regionali ai sensi della presente legge, qualora comportino entrate o spese, sono sottoposti all'esame preventivo da parte della struttura competente in materia di bilancio e finanze, che verifica la corretta imputazione al bilancio, l'idoneità della documentazione a corredo e appone il visto di regolarità contabile, obbligatorio e vincolante ai fini dell'esecutività dell'atto. 2. Gli atti amministrativi e di diritto privato di competenza degli organi regionali sono soggetti sia alle procedure di cui al comma 1 sia al parere di legittimità del dirigente preposto alla struttura regionale competente.

art. 2 l.r. 17/96:

1. Gli enti indicati all'art. 1 della l.r. 73/1993 recepiscono i contenuti della l.r. 45/1995 attraverso i propri statuti e regolamenti.
2. Le disposizioni di cui agli art. 34, 35 e 63 della l.r. 45/1995 non si applicano agli enti di cui al comma 1.

1. Il servizio finanziario comprende, con il criterio dell'omogeneità per materia, tutte le attività rientranti nell'area finanziaria.
2. Il servizio finanziario, a cui è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria dell'Ente, è organizzato secondo quanto previsto nel Regolamento di Organizzazione.
3. Competono al responsabile del servizio finanziario:

A) Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Tale visto deve essere apposto su tutti i provvedimenti adottati dagli organi politici e dai responsabili dei servizi qualora gli stessi comportino spese ed è condizione per la loro esecutività. L'apposizione del visto è subordinata sia alla verifica della disponibilità di stanziamento nell'intervento interessato, sia alla verifica dell'accertamento della corrispondente eventuale entrata vincolata, sia alla sussistenza degli equilibri di bilancio.

B) Il parere di regolarità contabile.

B1. Al responsabile del servizio finanziario compete la verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da inserirsi nel bilancio pluriennale. Tale verifica comporta l'espressione di un parere preventivo sulla bozza di bilancio proposta dalla Giunta, e sugli emendamenti proposti ai sensi dell'art. 13. Il parere, se negativo, deve essere motivato.

B2. Il responsabile del servizio finanziario esprime il parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto attestante la correttezza delle risultanze contabili e la sussistenza delle ragioni del mantenimento dei residui.

C) La verifica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, verifica degli equilibri.

Il responsabile del servizio finanziario effettua la verifica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese almeno una volta all'anno, e precisamente in concomitanza della verifica degli equilibri, e la trasmette ai rispettivi responsabili, i quali devono effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi assegnati e presentarla al Consiglio dei Sindaci.

La verifica degli equilibri viene effettuata ogni qualvolta la reputi necessaria e, comunque, almeno una volta all'anno entro il 31 ottobre di ciascun anno. Qualora si presenti il rischio di squilibrio della gestione di competenza o dei residui, il responsabile del servizio finanziario ne dà immediata informazione scritta al Presidente, il quale ha l'onere di promuovere l'assunzione dei provvedimenti necessari ai sensi dell'art. 28 del r.r. 1/99, e all'organo di revisione.

D) Il controllo delle imputazioni alla contabilità analitica.

Il responsabile del servizio finanziario controlla le imputazioni alla contabilità analitica, indicate dal responsabile della spesa. Qualora ravvisi una errata individuazione del centro di costo o uno sfondamento della previsione del centro di costo, segnala tale situazione ai rispettivi responsabili affinché gli stessi promuovano gli opportuni eventuali provvedimenti.

4. Ai fini delle verifiche di cui al comma 3, gli atti che comportano spese a carico del bilancio –ivi compresi i buoni d’ordine di beni e servizi in pronta consegna -devono essere inoltrati al responsabile del servizio finanziario.
5. Il responsabile del servizio finanziario provvede alle verifiche dell’impegno e degli accertamenti ed alla registrazione contabile degli stessi entro un giorno dalla relativa comunicazione.

Art. 5

Servizio di economato

1. La Comunità montana istituisce il servizio di economato, gestito nell’ambito del servizio finanziario, per consentire l’effettuazione di spese in contanti.
2. Apposito regolamento disciplina il servizio economato.

TITOLO II

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

Art. 6

Esercizio provvisorio

art. 4 r.r. 1/1999:

1. L'ente locale, fino alla data di esecutività del bilancio di previsione, e comunque per non oltre quattro mesi dalla sua adozione da parte dell'organo deliberante, è autorizzato alla gestione del bilancio in esercizio provvisorio, consistente, salvo differenti disposizioni previste dal regolamento di contabilità, nella gestione sulla base del bilancio già deliberato. In caso di annullamento della deliberazione che approva il bilancio di previsione, l'organo rappresentativo dell'ente deve, in sede di rideliberazione dello stesso, tenere conto delle obbligazioni giuridicamente perfezionate durante l'esercizio provvisorio.
2. Qualora la legge regionale stabilisca una scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, la legge regionale stessa prevede apposita disciplina dell'esercizio provvisorio.
3. Qualora il bilancio di previsione non sia stato deliberato nei termini stabiliti dalla legge regionale, ovvero siano scaduti i termini dell'esercizio provvisorio, all'ente locale è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, consistente nella gestione degli stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi specificatamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in generale, alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

1. Il responsabile del servizio finanziario ha l’onere di comunicare il passaggio dall’esercizio provvisorio alla gestione provvisoria in caso di mancato visto di esecutività del bilancio; tale segnalazione deve essere comunicata a tutti i responsabili di spesa e al Presidente per l’adozione dei provvedimenti necessari.

Art. 7

Ripartizione dei titoli

art. 6 r.r. 1/1999:

1. Il bilancio di previsione pluriennale è composto da due parti: l'entrata e la spesa.
2. La parte entrata è ordinata gradualmente in titoli, categorie e risorse in relazione, rispettivamente, alla fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata.
3. I titoli della parte entrata per i Comuni sono:
 - a) Titolo I - Entrate tributarie;
 - b) Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate;
 - c) Titolo III - Entrate extratributarie;
 - d) Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;
 - e) Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;
 - f) Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi.
4. I titoli della parte entrata per le Comunità montane e per i Consorzi sono:

- a) Titolo I - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dei Comuni, della Regione, dello Stato e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate;
 - b) Titolo II - Entrate extratributarie;
 - c) Titolo III - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;
 - d) Titolo IV - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;
 - e) Titolo V - Entrate da servizi per conto di terzi.
5. La parte spesa è obbligatoriamente ordinata in titoli, in relazione alla natura dei suoi principali aggregati, ed in interventi, individuati con deliberazione della Giunta regionale, in relazione alla tipologia dei fattori produttivi, anche al fine del consolidamento dei conti pubblici.
 6. I titoli sono ripartiti in centri di responsabilità in relazione all'organizzazione dell'ente.
 7. Il regolamento di contabilità può determinare una diversa ripartizione finanziaria dei titoli, rispetto a quella indicata al comma 6, più funzionale alle scelte organizzative dell'ente. La parte spesa deve comunque essere leggibile per programmi dei quali è fatta analitica illustrazione nella relazione previsionale e programmatica.
 8. I titoli della parte spesa sono:
 - a) Titolo I - Spese correnti;
 - b) Titolo II - Spese in conto capitale;
 - c) Titolo III - Spese per rimborso di prestiti;
 - d) Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi.
 9. Ciascuna risorsa dell'entrata e ciascun intervento della spesa indicano:
 - a) l'ammontare degli accertamenti o degli impegni risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento e la previsione aggiornata relativa all'esercizio in corso;
 - b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare negli esercizi cui il bilancio si riferisce.
 10. L'avanzo ed il disavanzo di amministrazione sono iscritti in bilancio prima di tutte le entrate e prima di tutte le spese, con le modalità di cui agli articoli 22, 23 e 24.
- art. 46, commi 3 e 5, l.r. 54/1998:**
1. Gli enti locali disciplinano con apposito regolamento, in conformità con lo statuto comunale, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
 2. I segretari comunali e gli altri dirigenti dirigono gli uffici ed i servizi secondo le modalità dettate dagli statuti comunali e dai regolamenti, sulla base del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli art. 4 e 5 della l.r. 45/1995.
 3. Spettano ai segretari comunali e agli altri dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto comunale o i regolamenti espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente, nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli art. 4 e 5 della l.r. 45/1995. In particolare, spettano, nei settori di propria competenza, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente.
 4. Nei Comuni privi di personale di livello dirigenziale, oltre al segretario comunale, e in relazione alla complessità organizzativa dell'ente, il regolamento può prevedere che la responsabilità degli uffici e dei servizi sia affidata anche ai dipendenti appartenenti ad una qualifica funzionale per l'accesso alla quale sia prescritto il diploma di laurea.
 5. La Giunta comunale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, procede all'assegnazione di specifiche quote di bilancio a ciascun soggetto responsabile di uffici e servizi, salvo quanto riservato agli organi di governo dell'ente ai sensi del comma 3.
 6. Compete ai responsabili degli uffici e dei servizi il potere di spesa sulle quote di bilancio assegnate dalla Giunta comunale.
 7. I criteri, le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dirigenziali e di responsabili di uffici e servizi sono stabiliti dal regolamento, secondo i principi stabiliti dal titolo II, capo II, della l.r. 45/1995.

1. I primi tre titoli della spesa sono ripartiti in centri di responsabilità di spesa, più brevemente denominati "centri di spesa".
2. I centri di spesa aggregano le risorse finanziarie relative ad un complesso omogeneo di funzioni, attribuibili ad un unico responsabile, secondo le competenze individuate negli atti di organizzazione dell'ente. Essi rappresentano la definizione delle quote di bilancio da assegnare ai responsabili di spesa di cui all'art. 3 comma 2 da parte del Consiglio dei Sindaci o da riservare agli organi di governo ai sensi dell'art. 46 della l.r. 54/98.
3. I primi tre titoli della parte spesa del bilancio sono ripartiti nei seguenti centri di spesa:
 - Consiglio dei Sindaci ;
 - Segreteria Generale;
 - Servizio Finanziario;

- Servizio Tecnico;
 - Servizi Sociali.
4. La destinazione delle risorse aggregate nei centri di spesa e le loro finalità sono leggibili attraverso i programmi ed i progetti della relazione previsionale e programmatica e, più in dettaglio, ove previsti, attraverso i centri di costo, da gestire mediante il sistema di contabilità analitica di cui agli artt. 23 e 24.

Art. 8

Relazione previsionale e programmatica

<p>art. 31, comma 2, r.r. 1/1999:</p> <p>2. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di costruzione delle schede programma della relazione previsionale e programmatica e, se previsto, del piano esecutivo di gestione seguendo un percorso di lavoro così articolato:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) definizione delle linee strategiche dell'amministrazione, su base politica e con orizzonte pluriennale; b) traduzione delle linee strategiche in linee guida gestionali, premessa alla programmazione operativa; c) assegnazione degli ambiti di responsabilità ai soggetti responsabili; d) predisposizione delle schede programma e delle eventuali schede del piano esecutivo di gestione; e) negoziazione delle schede programma e delle eventuali schede del piano esecutivo di gestione tra parte politica, cui compete la responsabilità nella scelta degli obiettivi della gestione, responsabili di programma e progetto, cui compete la responsabilità nel definire azioni strumentali per il conseguimento degli obiettivi programmatici e responsabili dei procedimenti per l'acquisizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ritenute necessarie per realizzare i programmi e gli eventuali progetti; f) consolidamento delle proposte di schede programma concordate ai sensi della lettera e) nella relazione previsionale e programmatica e approvazione della stessa da parte dell'organo rappresentativo dell'ente locale; g) consolidamento delle proposte delle eventuali schede del piano esecutivo di gestione, revisionate, se necessario, al fine di renderle coerenti con le eventuali varianti introdotte in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica; h) approvazione del piano esecutivo di gestione da parte dell'organo esecutivo; i) controllo interattivo dell'attuazione delle schede programma della relazione previsionale e programmatica e dell'eventuale piano esecutivo di gestione in corso d'anno. <p style="text-align: center;">art. 4, l.r. 40/1997:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) è sostituito dal seguente: "1. Al bilancio pluriennale è allegata una relazione previsionale e programmatica, redatta secondo lo schema approvato dalla Giunta regionale, previa acquisizione di parere espresso dalle associazioni degli enti locali. Detto schema, e le sue eventuali modifiche, sono approvati non oltre il 30 giugno dell'anno precedente all'esercizio di riferimento". 2. Il comma 2 dell'art. 9 della l.r. 48/1995 è sostituito dal seguente: "2. La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale, nel senso che riguarda le risorse complessivamente disponibili ed il quadro generale degli impieghi. Essa illustra anzitutto le caratteristiche generali dell'ente e, inoltre, le risorse disponibili, individuando le fonti di finanziamento ed i relativi vincoli". 3. Dopo il comma 2 dell'art. 9 della l.r. 48/1995 è inserito il seguente: "2bis Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi ed eventualmente per progetti". 4. Dopo il comma 2bis dell'art. 9 della l.r. 48/1995 è inserito il seguente: "2ter. Il programma è un insieme coordinato di attività, finalizzato al conseguimento di specifici obiettivi di amministrazione dell'ente locale ed il progetto ne costituisce una specificazione". 5. Il regolamento regionale di cui all'art. 10 disciplina le modalità per l'analisi della compatibilità degli investimenti previsti dagli enti locali nella parte della relazione previsionale e programmatica a ciò dedicata, con le priorità stabilite a livello regionale.

1. La relazione previsionale e programmatica oltre ad assolvere le finalità di cui al comma 4 dell'art. 7 individua gli obiettivi dell'ente articolandoli in programmi e in progetti.
2. Ai fini della formazione delle schede programma della relazione previsionale e programmatica e, ove previsto, del piano esecutivo di gestione, i responsabili di cui all'art. 3 predispongono le loro proposte, formulate in attuazione degli obiettivi e delle finalità previamente indicate sulla base delle linee politico-amministrative decise dagli organi di governo, tenuto conto delle

necessità finanziarie richieste dai servizi e dalle obbligazioni consolidati. Le proposte sono oggetto di confronto e di negoziazione, ove necessario, con l'organo politico.

3. Le proposte concordate sono comunicate per iscritto al servizio finanziario, entro il termine di cui all'art. 13 comma 2 del presente regolamento, che le consolida nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio di previsione pluriennale, verificando la loro compatibilità con le risorse disponibili. Nel caso di incompatibilità finanziaria, il Presidente, sentiti eventualmente gli organi collegiali di governo, concorda con i responsabili l'adeguamento delle proposte formulate.
4. Le proposte definitive sono comunicate al servizio finanziario per l'elaborazione degli schemi di bilancio e di relazione previsionale e programmatica, da sottoporre all'approvazione degli organi di governo al massimo entro giorni 20 precedenti la data prevista per l'approvazione dello schema di bilancio .

Art. 9

Piano esecutivo di gestione

art. 31, comma 1, r.r. 1/1999:

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, il regolamento di contabilità può prevedere l'adozione di un piano esecutivo di gestione al fine di rendere meglio espliciti gli obiettivi gestionali e la definizione delle risorse assegnate per il loro conseguimento, approvato dall'organo esecutivo sulla base del bilancio pluriennale. Esso, riprendendo i programmi e i progetti di cui all'articolo 13, li specifica ulteriormente, con riferimento agli obiettivi e alle risorse assegnate per conseguirli. Per queste ultime è possibile ricorrere, se necessario, ad una ulteriore graduazione della spesa in centri di costo, come individuati nel piano dei centri di costo dell'ente e in conti, come definiti nel piano dei conti dei fattori produttivi del sistema di contabilità analitica dei costi dell'ente, adottato ai sensi del regolamento di contabilità.

art. 46, comma 5, l.r. 54/1998:

5. La Giunta comunale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, procede all'assegnazione di specifiche quote di bilancio a ciascun soggetto responsabile di uffici e servizi, salvo quanto riservato agli organi di governo dell'ente ai sensi del comma 3.

1. Al fine di meglio esplicitare gli obiettivi gestionali e la definizione delle risorse assegnate per il loro conseguimento il Consiglio dei Sindaci può, qualora lo ritenga opportuno, adottare formalmente, all'atto dell'assegnazione dei programmi e dei progetti ai responsabili, il piano esecutivo di gestione, definito attraverso i centri di costo, illustrati con i fattori produttivi, sulla base delle schede formulate ai sensi dell'art. 8 comma 2, eventualmente adeguate alle variazioni introdotte in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica da parte degli organi di governo.
2. Ogni centro di costo costituisce altresì la base per la rilevazione dei costi dei servizi dell'ente.
3. Il piano esecutivo di gestione è accompagnato dal piano dei centri di costo, riferiti ad ogni programma/progetto, e dal piano dei conti dei fattori produttivi. I piani dei centri di costo e dei conti dei fattori produttivi possono essere integrati dal Consiglio dei Sindaci in corso d'esercizio, qualora se ne ravvisi carenza o sorga tale necessità a seguito di variazioni del bilancio o dei programmi.

Art. 10

Fondo di riserva

art. 7 r.r. 1/1999:

1. Gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione pluriennale un fondo di riserva non superiore al due per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
2. Il regolamento di contabilità disciplina l'utilizzo del fondo di riserva.

1. Il fondo di riserva può essere utilizzato per integrare gli stanziamenti di spesa corrente e di

- investimento qualora questi si rivelino insufficienti.
2. È vietato effettuare impegni sul fondo di riserva.
 3. Il fondo di riserva è utilizzato previa deliberazione del Consiglio dei Sindaci che provvede a prelevare la somma necessaria e a stabilirne la destinazione.

Art. 11

Servizi per conto di terzi

art. 8 r.r. 1/1999:

1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economici, che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, sono ordinate esclusivamente in capitoli, secondo la ripartizione stabilita dalla Giunta regionale nella deliberazione che approva il modello del bilancio di previsione pluriennale.
2. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata conservano l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa.

1. Al fine della conservazione dell'equivalenza delle previsioni di entrata e di spesa dei servizi per conto terzi, l'adeguamento delle previsioni dei capitoli del titolo V dell'entrata e del titolo IV della spesa è disposto con provvedimento formale del responsabile del servizio finanziario, che deve essere comunicato al tesoriere.

Art. 12

Allegati al bilancio

art. 9 r.r. 1/1999:

1. Al bilancio di previsione pluriennale sono allegati i seguenti documenti:
 - a) il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il primo anno del bilancio di previsione;
 - b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituiti per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello del primo anno del bilancio di previsione;
 - d) le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali. Per i servizi a domanda individuale la deliberazione stabilisce, oltre alle tariffe, anche il tasso di copertura in percentuale del costo complessivo di gestione dei servizi stessi che si intende assicurare con i proventi degli utenti e con i contributi a specifica destinazione.

art. 9 l.r. 12/1996:

1. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) e c), le previsioni in materia di lavori pubblici contenute nella relazione previsionale e programmatica possono sostituire il programma di previsione con valenza triennale e il piano operativo con efficacia annuale. Per ogni opera è compilata una scheda tecnica di intervento che deve essere coerente con le indicazioni della relazione previsionale e programmatica.

1. La Comunità Montana dell'Evançon si avvale della facoltà di sostituire il programma di previsione con valenza triennale e il piano operativo con efficacia annuale di cui alla l.r. 12/96 con le previsioni in materia di lavori pubblici contenute nella relazione previsionale e programmatica.

Art. 13

Predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione

art. 11 r.r. 1/1999:

1. Lo schema di bilancio di previsione pluriennale è predisposto dall'organo esecutivo che lo presenta all'organo rappresentativo dell'ente locale, unitamente agli allegati, alla relazione previsionale e programmatica ed alla relazione dell'organo di revisione.
2. Il regolamento di contabilità dell'ente stabilisce i termini per gli adempimenti di cui al comma 1, nonché i termini entro i quali possono essere presentati, da parte dei membri dell'organo rappresentativo dell'ente locale, emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall'organo esecutivo.
3. L'organo rappresentativo dell'ente locale delibera il bilancio di previsione pluriennale entro il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, della l.r. 40/1997. La relativa deliberazione ed i documenti ad essa allegati sono trasmessi dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i termini previsti dalla legge regionale in materia di controllo sugli atti degli enti locali.

1. Il Consiglio dei Sindaci della Comunità Montana dell'Evançon approva il bilancio pluriennale definitivo - di norma e fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di esercizio e gestione provvisori del bilancio di previsione ed eventuali proroghe dei termini di approvazione - entro il 31 dicembre.
2. Entro 15 giorni dall'inoltro delle proposte al servizio finanziario, lo stesso servizio finanziario predispone la bozza integrale del bilancio preventivo, contabilizzando tutte le proposte pervenute, gli impegni pluriennali precedentemente assunti ricadenti nei vari esercizi e le risorse disponibili per la quadratura.
3. La bozza del bilancio di previsione pluriennale è accompagnata dalla proposta di Relazione previsionale predisposta dal servizio finanziario con l'ausilio dei responsabili dei vari servizi e degli Amministratori, il tutto coordinato dal Segretario .
4. Il Consiglio dei Sindaci, almeno 10 giorni prima della data prevista per l'approvazione del bilancio definitivo, approva la bozza integrale-schema del bilancio preventivo predisposta dal servizio finanziario. Lo schema di bilancio pluriennale, gli allegati e la relazione previsionale e programmatica sono trasmessi, a cura del servizio finanziario, immediatamente all'organo di revisione il quale esprime il proprio parere entro i successivi 5 giorni;
5. Detti elaborati, corredati dalla relazione dell'organo di revisione, sono depositati nella segreteria dell'ente a disposizione dei consiglieri per 5 giorni consecutivi. Del deposito viene dato immediato avviso ai componenti il Consiglio dei Sindaci ed ai consiglieri comunali dei comuni facenti parte del comprensorio della Comunità Montana dell'Evançon con contestuale convocazione dell'assemblea dei medesimi ai fini dell'espressione del parere consultivo non vincolante di cui alla legge ed allo Statuto della Comunità Montana dell'Evançon .
6. I componenti del Consiglio dei Sindaci hanno facoltà di presentare emendamenti alla bozza di bilancio entro giorni quattro dalla data di approvazione della bozza di bilancio. Le proposte di emendamenti , che devono essere presentate in forma scritta, protocollate presso l'ufficio di segreteria e che non possono determinare squilibri di bilancio, vengono immediatamente inoltrate al servizio finanziario e per suo tramite al revisore. I medesimi verranno riportati dal Presidente della Comunità Montana all'Assemblea dei Consiglieri ;
7. Entro due giorni dalla presentazione degli emendamenti , il responsabile del servizio finanziario esprime il parere sugli stessi che viene trasmesso con l'intera correlata documentazione al Revisore, il quale esprime il proprio parere nei successivi giorni due .
8. Il servizio finanziario predispone lo schema definitivo di bilancio a seguito degli emendamenti muniti dei prescritti pareri favorevoli eventualmente proposti, entro il giorno precedente l'apposita seduta ed a seguito delle determinazioni del Consiglio dei Sindaci viene formalizzata il bilancio definitivo approvato.

Art. 14

Variazioni di bilancio

art. 12 r.r. 1/1999:

1. Il bilancio di previsione pluriennale può essere variato sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso.
2. Sono di competenza dell'organo rappresentativo dell'ente locale:
 - a) le variazioni che modificano il totale generale del bilancio, con esclusione dei servizi per conto di terzi;
 - b) le variazioni che consistono in un trasferimento di fondi tra centri di responsabilità o equivalente ripartizione finanziaria di cui all'articolo 6, comma 7.
3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, il regolamento di contabilità può indicare un termine precedente entro cui il bilancio di previsione pluriennale può essere variato.
4. Ai Comuni sono vietati prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi tre titoli.
5. Alle Comunità montane ed ai Consorzi sono vietati i prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli terzo e quarto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi due titoli.
6. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio e gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

1. Il bilancio di previsione pluriennale della Comunità Montana dell'Evançon può essere variato fino al 31 dicembre dell'esercizio in corso.
2. Gli storni tra interventi di uno stesso centro di spesa sono di competenza del responsabile del centro di spesa stesso e vengono effettuati con apposito provvedimento comunicato al Tesoriere.
3. Le variazioni apportate alle previsioni del bilancio finanziario sono estese alle previsioni della relazione previsionale e programmatica e ai conti analitici.
4. Entro tre giorni dall'acquisizione delle proposte, il servizio finanziario predispone la proposta di variazione al bilancio, contabilizzando le indicazioni pervenute per iscritto dai responsabili dei vari servizi dall'Amministrazione.
5. La proposta di variazione viene poi inoltrata, a cura del servizio finanziario, all'organo di revisione per il parere preventivo da emettere entro il giorno successivo.

TITOLO III GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 15

Accertamento delle entrate

art. 14 r.r. 1/1999:

1. Le fasi di gestione del procedimento di entrata sono l'accertamento, la riscossione ed il versamento.

art. 15 r.r. 1/1999:

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione del procedimento di entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, è verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore e quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza.
2. Il regolamento di contabilità disciplina la fase dell'accertamento.

1. L'accertamento delle entrate avviene:
 - a) per le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato, della Regione o di altri Enti Pubblici sulla base di atti amministrativi o di contratti che ne determinano l'erogazione;
 - b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta, di emissione di liste di carico o di ruoli;
 - c) per le entrate derivanti da mutui a seguito di affidamento da parte della Cassa Depositi e Prestiti o di contratto stipulato con l'istituto di credito;
 - d) per le altre entrate di natura eventuale o variabile sulla base di atti amministrativi specifici, contratti o provvedimenti giudiziari;
 - e) in ogni altro caso, in mancanza di idonea documentazione concernente il credito, l'accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo.
2. Il responsabile delle entrate, che ha acquisito la documentazione idonea a supporto, è tenuto a trasmetterla entro 24 ore e comunque entro il 31 dicembre al responsabile del servizio finanziario, che provvederà all'annotazione nelle scritture contabili.
3. Quando il responsabile dell'entrata è anche responsabile del servizio finanziario non è richiesta alcuna comunicazione.

Art. 16 *Riscossione delle entrate*

art. 16 r.r. 1/1999:

1. La riscossione consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.
2. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, la riscossione di ogni somma versata in favore dell'ente, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso; in tale ipotesi il tesoriere ne dà immediata comunicazione all'ente, chiedendo la regolarizzazione.
3. Il regolamento di contabilità disciplina la fase della riscossione.

1. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di tesoreria.
2. L'ordinativo di incasso è emesso dal servizio finanziario ed è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e contiene almeno:
 - a) la denominazione dell'ente;
 - b) l'indicazione del debitore;
 - c) l'ammontare della somma da riscuotere;
 - d) la causale;
 - e) l'indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata, distintamente per residui o competenza;
 - f) la codifica;
 - g) il numero progressivo;
 - h) l'esercizio finanziario e la data di emissione.

Art. 17 *Versamento delle entrate*

art. 17 r.r. 1/1999:

1. Il versamento consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente.
2. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e da eventuali accordi convenzionali.
3. Il regolamento di contabilità disciplina la fase del versamento.

1. Le entrate riscosse sono versate dal Tesoriere sul conto di tesoreria della Comunità montana con le modalità ed alle condizioni previste dalla legge e dalla convenzione di tesoreria.
2. Le entrate possono essere riscosse da incaricati interni ed esterni formalmente autorizzati con provvedimento dell'ente. In tal caso, le somme riscosse a qualsivoglia titolo, sono versate al tesoriere entro il mese successivo salvo diversa disposizione derivante dall'atto di incarico o da disposizione legislativa o contrattuale.

Art. 18 *Impegno delle spese*

art. 18 r.r. 1/1999:

1. Le fasi di gestione del procedimento di spesa sono l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento.

art. 19 r.r. 1/1999:

1. L'impegno costituisce la prima fase di gestione del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, sono determinati la somma da pagare ed il soggetto creditore, è indicata la ragione ed è costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio nell'ambito della disponibilità finanziaria attestata con il visto di regolarità contabile di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a).
2. Con l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:
 - a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;

- b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, per interessi di preammortamento e per ulteriori oneri accessori;
 - c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;
 - d) per le indennità agli amministratori ed al personale dipendente, predeterminate o predeterminabili negli importi unitari stabiliti da disposizioni di legge, di regolamento o di atti amministrativi.
3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi, per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi, decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 22. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure aventi carattere concorsuale approvate prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti e i provvedimenti relativi alla procedura concorsuale già adottati.
 4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.
 5. Gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento si considerano impegnati ove correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.
 6. Le spese di investimento si considerano impegnate nel caso in cui i relativi stanziamenti siano finanziati nei seguenti modi:
 - a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;
 - b) con quota dell'avanzo di amministrazione in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato;
 - c) con l'emissione di prestiti obbligazionari in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;
 - d) con entrate proprie in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate.
 7. Per le spese che per la loro particolare natura hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale e per quelle determinate che iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale si tiene conto dei relativi impegni nella formazione dei bilanci seguenti, rispettivamente, al periodo residuale ed al periodo successivo.
 8. Il regolamento di contabilità disciplina:
 - a) i termini e le modalità con i quali gli atti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario;
 - b) le modalità con le quali i responsabili assumono atti di impegno.
- art. 27 r.r. 1/1999:**
1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile, registrato sul bilancio di previsione e munito del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), comunicato al terzo interessato con le modalità disciplinate dal regolamento di contabilità.
 2. Per le spese previste dai regolamenti economici l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti ed all'impegno.
 3. Per l'acquisizione urgente di beni e servizi derivante dal verificarsi di eventi eccezionali od imprevedibili e nei limiti strettamente necessari per fronteggiare l'emergenza, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.
 3. Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3 il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

1. Gli obblighi contabili derivanti dalle previsioni di cui ai commi 3, 5 e 6 dell'art. 19 del r.r. 1/99 sono formalizzati con determinazione del responsabile della spesa e trasmessi al responsabile del servizio finanziario entro 5 giorni e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. Gli atti di impegno sono assunti con i provvedimenti di cui all'art 3, commi 4, 5 e 6, e sono sottoposti alle procedure di cui all'art. 4, commi 3, 4 e 5.
3. I responsabili della spesa che assumono atti dai quali possono derivare, in modo diretto o indiretto, obbligazioni finanziarie, sono tenuti a trasmettere al responsabile del servizio finanziario i provvedimenti con l'indicazione degli oneri previsti, dell'esercizio finanziario e dello stanziamento di bilancio cui devono essere imputati gli oneri medesimi.
4. La comunicazione degli estremi dell'impegno di spesa al terzo interessato è effettuata mediante trasmissione di copia dell'atto deliberativo o d'impegno, a cura dell'organo o servizio che ha proceduto all'adozione formale dell'atto stesso.

Art. 19
Liquidazione delle spese

art. 20 r.r. 1/1999:

1. La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con cui, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto.
2. Il regolamento di contabilità disciplina la fase della liquidazione della spesa.

1. La liquidazione compete al responsabile di spesa ed è disposta a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.
2. Nel caso in cui siano rilevate irregolarità o difformità rispetto all'impegno di spesa, devono essere attivate le azioni ritenute necessarie per rimuovere le irregolarità riscontrate, prima di procedere alla liquidazione della relativa spesa.
3. L'atto di liquidazione è trasmesso entro 10 giorni al servizio finanziario per i controlli contabili e fiscali e per il successivo pagamento.
4. La liquidazione può essere disposta a fronte dell'avvenuta esecuzione e/o fornitura anche parziale, se contrattualmente previsto.

Art. 20
Ordinazione delle spese

art. 21 r.r. 1/1999:

1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento delle spese.
2. Il regolamento di contabilità disciplina le fasi dell'ordinazione e del pagamento della spesa.

1. Ogni pagamento deve essere disposto nei limiti del rispettivo impegno di spesa, con separata imputazione alla gestione di competenza e alla gestione dei residui.
2. Il mandato di pagamento è emesso dal servizio finanziario, che provvede alle operazioni di contabilizzazione ed emissione entro 10 giorni dall'acquisizione dell'atto di liquidazione a trasmissione della liquidazione, ed è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e contiene almeno:
 - a) la denominazione dell'ente;
 - b) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
 - c) la data di emissione;
 - d) l'intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul quale la spesa è allocata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui;
 - e) la codifica;
 - f) l'indicazione del creditore e se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché, ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA;
 - g) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
 - h) la causale e gli estremi dell'atto che legittima l'erogazione della spesa;
 - i) le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore;
3. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi, a carico dello stesso intervento, a favore di una pluralità di soggetti, direttamente individuati nel mandato o in un elenco allegato, purché siano precisate le causali e gli importi da corrispondere ai singoli beneficiari.

4. A cura del servizio finanziario i mandati di pagamento sono trasmessi al tesoriere con elenco in duplice copia, datato o firmato da parte dello stesso responsabile servizio finanziario, di cui è restituito firmato per ricevuta. Contestualmente viene data comunicazione del pagamento al creditore.

Art. 21

Pagamento delle spese

1. Il pagamento è il momento conclusivo della fase della spesa e si realizza con il versamento al creditore della somma ordinata.
2. Il pagamento della spesa ordinato con mandato è effettuato dal Tesoriere. E' ammesso il pagamento attraverso il servizio di economato nei casi e con le modalità previste dall'apposito regolamento.
3. I mandati di pagamento sono estinti secondo le modalità convenute con il creditore. In mancanza sono estinti per cassa.
4. Sono ammessi i pagamenti per tramite domiciliazione. Gli importi pagati verranno regolarizzati dall'ufficio ragioneria , previa verifica dell'esattezza dei dati .

Art. 22

Scritture finanziarie

1. La tenuta delle scritture finanziarie è realizzata attraverso i seguenti documenti contabili:
 - a) Il mastro delle entrate, contenente:
 - per la gestione di competenza, lo stanziamento iniziale e le variazioni successive delle previsioni di bilancio, le somme accertate, le somme riscosse e, per differenza, le somme rimaste da riscuotere per ciascuna risorsa.
 - Per la gestione residui, la consistenza dei crediti all'inizio dell'esercizio, per anno di provenienza, le somme riscosse e le somme rimaste da riscuotere.
 - b) Il mastro delle spese, contenente:
 - per la gestione di competenza, lo stanziamento iniziale e le variazioni successive delle previsioni di bilancio, le somme impegnate, le somme pagate e, per differenza, le somme rimaste da pagare per ciascun intervento.
 - Per la gestione residui, la consistenza dei debiti all'inizio dell'esercizio, per anno di provenienza, le somme pagate e le somme rimaste da pagare.
 - c) Il giornale cronologico degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.
 - d) Ogni altro registro o prospetto utile per la completa rappresentazione dei fatti di gestione finanziaria.

Art. 23

Sistema di contabilità analitica

Art. 35 r.r. 1/99

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Il regolamento di contabilità disciplina le caratteristiche del sistema di contabilità analitica dei costi utilizzato per rappresentare le risorse assegnate ai responsabili dei programmi e dei progetti e quelle da essi effettivamente utilizzate. Esso è formulato in coerenza con i criteri generali di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39. |
|--|

1. La Comunità Montana dell'Evançon adotta un sistema di contabilità analitica che integra a tutti gli effetti, istituzionali e fiscali, la contabilità finanziaria autorizzatoria. Essa è inoltre strumento per il controllo di gestione e per la determinazione dei costi.
2. La contabilità analitica è gestita attraverso il programma informatico allo scopo formulato.

3. Fino all'attivazione del controllo di gestione, la contabilità analitica è utilizzata esclusivamente quale supporto della contabilità finanziaria ed a titolo sperimentale per la ripartizione delle spese nei conti analitici.
4. Ai fini di cui al comma 3, sono stabilite le norme che seguono:
 - 1) Le previsioni iscritte nei conti analitici non costituiscono limite per gli impegni di spesa ad essi imputati.
 - 2) Il superamento dello stanziamento di previsione di un conto analitico da parte degli impegni imputati costituisce "scostamento", rilevato nelle scritture della contabilità analitica.

Art. 24

Rapporti tra contabilità analitica e contabilità finanziaria

Art. 38, comma 1 r.r. 1/99

- | |
|--|
| 1. Il regolamento di contabilità definisce le modalità di raccordo tra la contabilità analitica dei costi e la contabilità finanziaria |
|--|

1. Nei confronti della contabilità finanziaria, la contabilità analitica rileva, con il dettaglio previsto dalla relazione previsionale e programmatica e dal piano esecutivo di gestione, la destinazione delle spese impegnate dai responsabili a carico degli interventi del bilancio. La tipologia delle spese imputate attraverso la contabilità analitica è individuata con la denominazione dei fattori produttivi.
2. Il raccordo tra contabilità finanziaria e contabilità analitica si ha:
 - a) a livello di previsione, permettendo sempre la lettura del bilancio preventivo per programmi/progetti/centri di costo/fattori produttivi;
 - b) a livello di impegno, permettendo la lettura della colonna "impegni" del conto del bilancio per programmi/progetti/centri di costo/fattori produttivi.
3. Le risultanze "per impegni" della contabilità analitica costituiscono mastro di dettaglio della contabilità finanziaria. Esse potranno essere separatamente utilizzate e rettificare per gli scopi richiesti dal controllo di gestione e dalla determinazione economica dei costi.

Art. 25

Scritture patrimoniali

1. La principale scrittura patrimoniale è costituita dall'inventario, che deve essere leggibile per categoria di beni, per ubicazione o destinazione dei beni stessi.
L'inventario deve essere aggiornato con la registrazione delle variazioni che si verificano durante l'anno di competenza.
2. I movimenti che avvengono durante l'esercizio sono riepilogati annualmente nelle liste di carico e scarico.
3. Le scritture patrimoniali di dettaglio devono permettere la rilevazione del valore iniziale dei beni, delle eventuali successive variazioni, degli ammortamenti calcolati e del residuo valore contabile.

Art. 26

Scritture complementari – contabilità fiscale

1. Per le attività di natura commerciale, rilevanti ai fini IVA, oltre all'individuazione da eseguire nell'ambito della contabilità analitica, devono essere tenute le registrazioni prescritte dalla normativa fiscale.

Art. 27

Sistema informatico

1. La Comunità Montana dell'Evançon adotta un sistema informatico – di natura non pubblica ai fini del trattamento dei dati personali – per la formazione, trasmissione, ricezione nonché archiviazione dei documenti connessi alla gestione del bilancio di cui al titolo III effettuata all'interno dell'Ente da parte di ogni centro di spesa.
2. Tutte le comunicazioni interne, relative alla gestione di cui al comma 1, tra i servizi della Comunità Montana sono gestite a mezzo del suddetto sistema ed il documento informatico così trasmesso si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso al relativo indirizzo elettronico mediante uso di una chiave privata valida per l'accesso al sistema.
3. La trasmissione informatica dei suddetti documenti sostituisce integralmente la relativa trasmissione cartacea tra i vari servizi.

TITOLO IV GLI INVESTIMENTI

Art. 28

Fonti di finanziamento

art. 42 r.r. 1/1999:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Il regolamento di contabilità può individuare le fonti di finanziamento degli investimenti, nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 3 della L.R. 40/97. |
|--|

1. Gli investimenti sono finanziati principalmente con:
 - a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
 - b) avanzo di parte corrente, costituito da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitale di ammortamento dei prestiti;
 - c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
 - d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, della Regione, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;
 - e) avanzo di amministrazione nelle forme disciplinate dall'art. 23 del r.r. n. 1/99;
 - f) mutui passivi;
 - g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.

Art. 29
*Programmazione e valutazione
economico-finanziaria degli investimenti*

art. 43 r.r. 1/1999:

1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle spese correnti derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale e della copertura delle spese relative alle rate di ammortamento derivanti dall'eventuale ricorso all'indebitamento.
2. Per gli investimenti relativi ad opere pubbliche destinate a pubblici servizi, il regolamento di contabilità può disciplinare le modalità per una valutazione economico-finanziaria dell'investimento stesso.

1. Per la realizzazione di progetti di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici si procede alla valutazione economico-finanziaria dell'intervento nei casi e con le modalità previste dalle norme che ne regolano il finanziamento.

Art. 30
Fideiussione

art. 47 r.r. 1/1999:

1. Gli enti locali possono rilasciare, a mezzo di deliberazione consiliare, garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di consorzi, aziende e di ogni altra forma di gestione cui l'ente partecipi, ivi comprese le Comunità montane.
2. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di rilascio di garanzie fideiussorie a favore di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici.
3. Il regolamento di contabilità può disciplinare il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:
 - a) il progetto sia approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
 - b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
 - c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e soggetto mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.
4. Il limite degli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione è stabilito dal regolamento di contabilità e non può superare il cinque per cento dell'entrata accertata con l'approvazione del rendiconto, relativa ai primi tre titoli per i Comuni ed ai primi due titoli per le Comunità montane ed i Consorzi.

1. La Comunità Montana dell'Evançon può rilasciare la garanzia fideiussoria a favore delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici ai sensi dell'art. 113 della legge regionale n. 54 del 7.12.1998, nelle quali la medesima partecipa con proprio capitale.
2. La fideiussione è rilasciata limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società fino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.
3. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di indebitamento della Comunità montana e non possono impegnare più di un quinto di tale limite.

TITOLO V LA RENDICONTAZIONE

Art. 31 *Verbale di chiusura*

art. 22 r.r. 1/1999:

1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.
2. Il regolamento di contabilità dell'ente può prevedere che il risultato contabile sia accertato con l'approvazione da parte dell'organo esecutivo del verbale di chiusura dell'ultimo esercizio chiuso. In tal caso il regolamento di contabilità dispone anche in merito al modello del verbale.

1. Il risultato contabile è accertato provvisoriamente con l'approvazione del verbale di chiusura da parte del Consiglio dei Sindaci .
2. Il verbale di chiusura corrisponde al modello del conto del bilancio in vigore relativamente ai seguenti prospetti:
 - gestione delle entrate;
 - riepilogo generale delle entrate;
 - gestione delle spese;
 - riepilogo generale delle spese;
 - quadro riassuntivo della gestione finanziaria.

Art. 32 *Ripiano del disavanzo di amministrazione da verbale di chiusura*

art. 24 r.r. 1/1999:

1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 22, è ripianato nei modi e nei termini di cui all'articolo 28.
2. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo accertato con il verbale di chiusura.

1. Qualora dal verbale di chiusura di cui all'art. 27 emerga un disavanzo di amministrazione, il Consiglio dei Sindaci, entro 30 giorni dall'approvazione del verbale stesso, adotta una variazione di bilancio che ripiani il disavanzo provvisorio ed elimini l'eventuale avanzo applicato. In alternativa adotta un provvedimento che congeli cautelativamente spese non obbligatorie o investimenti non ancora attivati, al fine di assicurare il ristabilimento degli equilibri di bilancio in sede di approvazione del rendiconto da parte del Consiglio medesimo.

Art. 33 *Rendiconto*

art. 61 r.r. 1/1999:

1. Il rendiconto di cui all'articolo 6 della l.r. 40/1997, deliberato dall'organo rappresentativo dell'ente entro il 30 giugno dell'anno successivo, deve tenere motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.
2. Il regolamento di contabilità stabilisce i termini e le modalità con cui la proposta del rendiconto è messa a disposizione dell'organo di revisione e dei componenti dell'organo rappresentativo dell'ente.
3. Sono allegati al rendiconto:
 - a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 6, comma 4, della l. r. 40/1997;
 - b) la relazione dell'organo di revisione di cui all'articolo 67, comma 1, lettera d);
 - c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

Art. 67, comma 1 lettera d) r.r. 1/99

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
d) relazione sulla proposta di deliberazione del rendiconto e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di contabilità. La relazione attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione; contiene, inoltre, rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

Art. 6 l.r. 40/97

1. La dimostrazione dei risultati di gestione del primo anno del triennio avviene mediante il rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio ed è deliberato dall'organo rappresentativo dell'ente entro il 30 giugno dell'anno seguente all'esercizio finanziario di riferimento.
2. Il conto del bilancio dimostra, rispetto alle previsioni, i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio, il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio e disavanzo. Al conto del bilancio è annessa una tabella dei parametri gestionali, dei servizi degli enti, che la Regione elabora e restituisce agli enti, classificati per tipologia, come riferimento utile per valutazioni aggregate dell'efficienza e dell'efficacia della gestione.
3. Il conto del patrimonio rileva i risultati di gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.
4. L'organo esecutivo dell'ente accompagna il rendiconto con una relazione nella quale, con riferimento ai programmi ed agli eventuali progetti contenuti nella relazione previsionale e programmatica, indica il grado di conseguimento degli obiettivi programmatici, analizza e motiva gli scostamenti rispetto alle previsioni, indicando le misure correttive intraprese, ed esprime valutazioni sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione dell'ente.

1. Il Consiglio dei Sindaci, almeno 10 giorni prima della data prevista per l'approvazione definitiva, approva lo schema di rendiconto, unitamente alla relazione illustrativa di cui all'art. 6 della l.r. 40/97.
2. La proposta di deliberazione consigliare, lo schema di rendiconto e la relazione sono immediatamente trasmessi all'organo di revisione che esprime il proprio parere entro 7 giorni dal ricevimento.
3. Parallelamente, la proposta di deliberazione, lo schema di rendiconto, la relazione illustrativa del Consiglio dei Sindaci, sono depositati nella segreteria dell'ente a disposizione di tutti i consiglieri per 5 giorni consecutivi. Del deposito viene dato immediato avviso ai componenti il Consiglio dei Sindaci ed ai consiglieri comunali dei comuni facenti parte del comprensorio della Comunità Montana dell'Evançon con contestuale convocazione dell'assemblea dei medesimi ai fini dell'espressione del parere consultivo non vincolante di cui alla legge ed allo Statuto della Comunità Montana dell'Evançon.
4. Il Presidente della Comunità Montana esporrà all'Assemblea dei consiglieri lo schema di rendiconto.

Art. 34

Eliminazione dei residui attivi

1. L'eliminazione totale o parziale dei residui attivi, in sede di riaccertamento avviene per insussistenza, per avvenuta legale prescrizione, per indebito o erroneo accertamento del credito, per accertata inesigibilità.
2. La motivazione dell'eliminazione di ogni residuo attivo deve risultare dal parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario.

Art. 35
Conto degli agenti contabili

art. 63 r.r. 1/1999:

1. Il conto del patrimonio, di cui all'articolo 6, comma 3, della l.r. 40/1997, rappresenta il patrimonio dell'ente locale costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazione.
2. Nel conto del patrimonio sono inclusi, con specifica distinzione, i beni del demanio.
3. Il patrimonio dell'ente locale è valutato con i criteri di cui all'articolo 38, commi 5, 6 e 7.
4. Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento dell'inventario.
5. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con cui l'economista, i consegnatari di beni e gli altri agenti contabili rendono il conto della propria gestione.

1. Entro il mese di gennaio di ciascun anno l'economista, gli altri agenti contabili ed i consegnatari di beni rendono il conto della loro gestione a mani del responsabile del Servizio Finanziario, che rilascia ricevuta.
2. Il conto dell'economista è costituito da copia del relativo registro della gestione.
3. Il conto degli altri agenti contabili a danaro deve indicare, riepilogati per mese, gli incassi ricevuti, con riferimento alle ricevute rilasciate, ed i versamenti in tesoreria eseguiti, con l'annotazione delle quietanze del tesoriere.
4. Il conto dei consegnatari dei beni deve evidenziare la situazione inventariale ricevuta, i movimenti di carico e scarico avvenuti durante l'esercizio e la situazione finale.
5. I conti degli agenti contabili sono conservati in allegato al rendiconto.

TITOLO VI
LA REVISIONE

Art. 36

Composizione dell'organo di revisione economico-finanziaria

art. 64, comma 1, 2 e 3, r.r. 1/1999:

1. L'organo di revisione economico-finanziaria è eletto dall'organo rappresentativo dell'ente locale ed è scelto tra gli iscritti:
 - a) nel registro dei revisori contabili;
 - b) nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) nell'albo dei ragionieri.
2. La durata dell'organo di revisione corrisponde a quella dell'organo che lo ha eletto.
3. Il regolamento di contabilità dell'ente locale stabilisce:
 - a) la composizione dell'organo, optando tra un singolo revisore o tre componenti un organo collegiale;
 - b) le modalità di funzionamento.

1. L'organo di revisione è composto da un singolo revisore avente i requisiti indicati all'art. 64 comma 1 del r.r. n. 1/99.

Art. 37

Funzionamento dell'organo di revisione

1. L'organo di revisione redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.
2. Nell'espletamento delle proprie funzioni l'organo di revisione si avvale della collaborazione del servizio finanziario.

Art. 38 *Funzioni*

art. 67, comma 1 lettera a) e 2, r.r. 1/1999:
1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) attività di collaborazione con l'ente locale secondo le disposizioni del <u>regolamento di contabilità</u> ;
2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al comma 1, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare alle assemblee dell'organo rappresentativo e, se richiesto, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle assemblee dell'organo rappresentativo dell'ente, all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi: a) da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni di annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli organi dell'ente locale; b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine agli impegni di spesa.

1. Nell'ambito dell'attività di collaborazione, l'organo di revisione supporta le funzioni di indirizzo e di controllo del Consiglio e quelle gestionali del Segretario e dei responsabili mediante proposte e pareri, sia spontanei che espressamente richiesti, relativamente a:
 - a) programmi di opere pubbliche, loro variazioni, piani economico-finanziari per gli investimenti;
 - b) alienazioni, acquisti, permuta di beni immobili;
 - c) debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge;
 - d) partecipazioni a società di capitali;
 - e) costituzione di istituzioni, aziende speciali, ecc.;
 - f) assunzione diretta, convenzionamento, esternalizzazione di attività e servizi;
 - g) ottimizzazione della gestione.

Art. 39 *Termini per l'espressione dei pareri*

art. 67, comma 1, lett. a e b, r.r. 1/1999:
1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) attività di collaborazione con l'ente locale secondo le disposizioni del <u>regolamento di contabilità</u> ;
b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione, sui suoi allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità. I pareri sono obbligatori e, se negativi, adeguatamente motivati. L'organo rappresentativo dell'ente locale deve adottare i provvedimenti conseguenti o motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure eventualmente proposte dall'organo di revisione;

1. Il parere obbligatorio sul bilancio di previsione pluriennale e sui suoi allegati è reso entro i termini stabiliti dall'art. 13.
2. Il parere preventivo sulle variazioni di bilancio deve essere espresso entro i termini stabiliti dall'art. 14, comma 5.
3. La relazione obbligatoria sul rendiconto deve essere presentata entro i termini indicati dall'art. 33, comma 2.
4. I pareri richiesti ai sensi dell'articolo precedente sono espressi nei termini contenuti nella richiesta stessa.

TITOLO VII IL SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 40

Affidamento del servizio di tesoreria

art. 50r.r. 1/1999:

1. L'affidamento del servizio è effettuato mediante le procedure di gara ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di convenienza o di opportunità, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
2. Il rapporto viene regolato da una apposita convenzione.

1. Il servizio di tesoreria è affidato mediante asta pubblica, licitazione privata o, in caso di urgenza o di particolare situazione che deve risultare dal provvedimento che bandisce l'appalto, mediante trattativa privata (possibilmente preceduta da gara ufficiosa) tra i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge e dal bando.

Art. 41

Operazioni di riscossione

art. 53 r.r. 1/1999:

1. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di riscossione.
2. Il regolamento di contabilità può prevedere, in alternativa al tesoriere, l'affidamento al concessionario della riscossione, volontaria o coattiva o in ambedue le forme, delle entrate patrimoniali ed assimilate nonché dei contributi spettanti secondo le disposizioni vigenti.

1. Per ogni somma riscossa il tesoriere deve rilasciare quietanza, numerata in ordine cronologico per ciascun esercizio finanziario.
2. Le riscossioni in attesa dell'emissione dell'ordinativo di incasso sono registrate come entrate provvisorie, con obbligo per il tesoriere di annotare la causale dell'introito.
3. La fornitura dei modelli connessi alle operazioni di riscossione sono a carico del Tesoriere.

Art. 42

Disciplina delle attività connesse al pagamento delle spese

art. 55 r.r. 1/1999:

1. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di estinzione dei mandati di pagamento, di annotazione delle quietanze e di commutazione dei mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre.
2. Il tesoriere, con assunzione di responsabilità, risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell'ente locale ordinante sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

1. Per ogni mandato estinto il tesoriere deve annotare gli estremi di pagamento con attestazione sul mandato o allegando la relativa documentazione.
2. La forma generale di estinzione dei mandati è il pagamento diretto da parte del tesoriere.
3. I mandati di pagamento possono essere estinti su espressa richiesta del creditore con una delle seguenti modalità:

- a) accreditalmento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore, con spese a suo carico. La ricevuta del versamento effettuato sul conto corrente postale, allegata al mandato costituisce quietanza del creditore. La dichiarazione del tesoriere annotata sul mandato, attestante l'avvenuta esecuzione dell'operazione di accreditalmento, costituisce quietanza nel caso di versamento sul conto corrente bancario;
 - b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario. La dichiarazione del tesoriere annotata sul mandato con l'allegato avviso di ricevimento costituisce quietanza liberatoria;
 - c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico con tassa e spese a carico del richiedente. La dichiarazione del tesoriere annotata sul mandato con l'allegata ricevuta di versamento rilasciata dall'ufficio postale, costituisce quietanza liberatoria;
 - d) altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancari e postali secondo la scelta operata dal creditore, con spese a suo carico. La dichiarazione del tesoriere, annotata sul mandato, attestante l'avvenuta esecuzione dell'operazione costituisce quietanza liberatoria.
4. I mandati di pagamento, accreditati o commutati con l'osservanza delle modalit  di cui ai punti precedenti, si considerano titoli estinti agli effetti del discarico di cassa e del conto del tesoriere.
 5. Il tesoriere   tenuto ad effettuare, anche in assenza di ordinazione della spesa, pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento.
 6. I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.

Art. 43

Gestione titoli e valori

art. 57 r.r. 1/1999:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Il <u>regolamento di contabilit </u> dell'ente locale disciplina la gestione di titoli e valori di propriet  dell'ente e ne definisce le procedure per i prelievi e le restituzioni. |
|---|

1. I titoli di propriet  dell'ente, ove consentito dalla legge, sono gestiti dal tesoriere con versamento delle cedole nel conto di tesoreria alle loro rispettive scadenze.
2. I depositi provvisori effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali sono oggetto di "bolletta" di tesoreria diversa dalla quietanza. Lo svincolo avviene su autorizzazione del responsabile che effettua la gara, anche mediante annotazione, datata e firmata, apposta sulla "bolletta" stessa.
3. I depositi definitivi di somme e valori che terzi effettuano a garanzia degli impegni assunti con la Comunit  Montana, costituiscono riscossioni di entrate da servizi per conto di terzi, da disporre con normale ordinativo di incasso.
4. Il rimborso o il prelievo dei depositi di cui al comma 3 sono eseguiti mediante emissione di ordinativo di pagamento a valere sul corrispondente capitolo della spesa.

Art. 44

Adempimenti a carico del Tesoriere

art. 58 r.r. 1/1999:

1. L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente può effettuare verifiche di cassa e della gestione del servizio di tesoreria.
2. Il segretario dell'ente, a seguito del mutamento della persona del legale rappresentante dell'ente, promuove una verifica straordinaria di cassa. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione dell'ente.
3. Il regolamento di contabilità prevede gli adempimenti obbligatori del tesoriere nel corso dell'esercizio, in particolare, con riguardo:
 - a) alla trasmissione di situazioni periodiche di cassa;
 - b) all'aggiornamento ed alla conservazione del giornale di cassa.

1. La registrazione delle entrate e delle spese deve essere eseguita quotidianamente sul giornale di cassa.
2. Il tesoriere trasmette alla Comunità Montana, con la periodicità prevista dalla convenzione di tesoreria copia/stralcio del giornale di cassa o documento similare. Qualora il servizio finanziario rilevi discordanze rispetto alle scritture contabili della Comunità Montana, formula, entro i successivi 30 giorni le opportune contestazioni.
3. Il tesoriere trasmette con cadenza trimestrale una situazione di cassa dalla quale risultino:
 - a) il fondo iniziale di cassa;
 - b) il progressivo delle riscossioni e dei pagamenti;
 - c) il fondo di cassa alla data di riferimento;
 - d) l'elenco degli ordinativi di incasso da riscuotere e dei mandati da pagare nonché le riscossioni effettuate senza ordinativo e i pagamenti eseguiti senza mandato ai sensi di legge;
 - e) la situazione di eventuali depositi vincolati.
4. Il tesoriere è responsabile della corretta tenuta e conservazione dei documenti e dei registri d'obbligo costituiti da:
 - a) giornale di cassa
 - b) ordinativi di riscossione
 - c) mandati di pagamento
 - d) verbali di verifica straordinaria ed ordinaria di cassa
 - e) rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge.
5. Il tesoriere è, altresì, tenuto a mettere a disposizione della Comunità Montana e dell'organo di revisione tutta la documentazione utile per le verifiche di cassa.
6. Il Presidente, il Segretario ed il responsabile del servizio finanziario possono richiedere, autonomamente, verifiche di cassa al tesoriere, con preavviso di almeno 24 ore.

Art. 45

Disciplina delle anticipazioni di tesoreria

art. 60 r.r. 1/1999:

1. Il tesoriere, previa deliberazione dell'ente locale, concede anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti, per i Comuni, ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le Comunità Montane ed i Consorzi, ai primi due titoli.
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 50, comma 2.

1. Prima di attivare l'anticipazione di tesoreria, il Consiglio dei Sindaci valuta la possibilità di utilizzare le somme a specifica destinazione di cui all'art. 30 del r.r. n. 1/99.

TITOLO VIII **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 46

Pubblicità del bilancio e del rendiconto

art. 3, comma 1, l.r. 40/1997:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Gli enti locali deliberano annualmente, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione finanziario per il triennio successivo, redatto in termini di competenza, osservando, per ciascuno degli anni interessati, i principi di unità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione di parte corrente, come definita al comma 7, non può presentare un disavanzo. |
|--|

1. La Comunità Montana dell'Evançon assicura ai cittadini e agli organismi di partecipazione la conoscenza del bilancio, dei documenti di programmazione e del rendiconto, mediante pubblicazione all'albo pretorio di avviso relativo al deposito presso l'ufficio di Segretaria degli atti approvati dal Consiglio.
2. I documenti depositati sono liberamente consultabili nei 30 giorni successivi.
3. Decorso il termine di cui al comma 2 è possibile avere conoscenza dei documenti contabili secondo la normativa relativa all'accesso agli atti.

Art. 47

Controllo di gestione – Rinvio

1. Il completo recepimento delle disposizioni del Titolo IV del regolamento regionale 1/99, connesse strettamente al controllo di gestione, è rinviato in attesa dell'adozione della deliberazione della Giunta Regionale di cui all'art 7, comma 3, della l. r. 40/1997.

Art. 48

Applicazione del regolamento

Il presente regolamento si applica ai documenti di programmazione e previsione ed alla gestione a far data dall'entrata in vigore del medesimo.